

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni sulla scuola), art.10;

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

VISTO il DPR n 275/1999 recante il Regolamento delle Istituzioni scolastiche autonome;

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169;

VISTO il D.P.R n. 122 del 22.06.2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi dell'art. 2 e 3 del D.L. 1 Settembre 2008, n. 137 convertito con modificazione, della Legge 30 Ottobre 2009 n. 169;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n°62;

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 13/12/2023

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 110 del 15/12/2023

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente Regolamento, che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero e al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni nonché ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone.

PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. È nella scuola, inoltre, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni, infatti, che vengono insegnate le prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

Questo regolamento è di fatto un "contratto formativo" scritto e condiviso dall'Istituzione Scolastica e dalla Famiglia, che permetterà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e disciplinerà la vita di tutti coloro che a vario titolo e con ruoli diversi accedono o fruiscono della scuola.

L'obiettivo del Regolamento, infatti, è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni.

La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità,

intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Art. 1 - Principi e finalità

Il presente Regolamento di Disciplina, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti, di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007.

La predisposizione del Regolamento Disciplinare interno all'IC di San Giorgio di Piano, è documento coerente con quanto espresso nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia.

Si legge nel PTOF:

Sia la nostra una scuola che affondi le radici nella Costituzione della Repubblica e tragga dai diritti fondamentali là esposti i principi delle sue azioni;

*Sia la nostra una scuola capace di dialogare con le famiglie, capace di ascoltare e credere nell'interazione con il territorio nell'interesse comune della formazione dei futuri cittadini [...] promuovendo un atteggiamento aperto e disponibile alle relazioni, il rispetto e l'accettazione della diversità, **il rispetto delle regole necessarie alla convivenza civile e dei beni comuni.***

Si legge nel Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia:

L'istituzione scolastica si impegna a

- *creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle bambine e dei bambini della scuola dell'infanzia e delle alunne e degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, che educi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione;*
- *offrire alle alunne e agli alunni modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto;*
- *prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di vandalismo e inosservanza dei divieti;*
- *indirizzare gli studenti verso l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;*
- *comunicare costantemente con le famiglie, in merito alle difficoltà e agli aspetti inerenti il comportamento, la condotta e l'andamento didattico degli studenti, notificando eventuali situazioni di profitto insufficiente, frequenza irregolare e/o comportamenti scorretti;*

La famiglia si impegna a

- *considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità dell'esperienza formativa dei propri figli;*
- *rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza;*

L'alunno/a si impegna a

- *rispettare se stesso/a, la dirigente, i docenti, il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e i compagni osservando le regole della convivenza nel gruppo;*

- *prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di vandalismo o inosservanza delle regole di cui viene a conoscenza;*
- *utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di sé stessi e degli altri, come occasioni di crescita e apprendimento e mai di sopruso o prevaricazione;*
- *rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro pulito e ordinato;*
- *conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento / I regolamenti di Istituto e dare valore e significato ai propri comportamenti corretti, civili ed educati;*

Sono queste le premesse senza le quali qualsiasi intervento sanzionatorio da parte della scuola risulterebbe fragile e poco efficace: l'indirizzo educativo della scuola è un valore che si costruisce nel tempo, con collaborazione fra gli attori in gioco e chiarezza di intenti.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.

I provvedimenti disciplinari devono avere erogati secondo i principi di temporaneità, tempestività e proporzionalità all'infrazione.

Ispirati al principio della riparazione del danno, essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato nell'alunno.

Essi tengono conto della situazione personale dell'allievo al quale, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirli in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria) e dal Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di primo grado), alla presenza delle diverse componenti (Dirigente Scolastico o suo delegato, Docenti e Genitori); quelle che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e/o l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto. Per la scuola secondaria di primo grado le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 - Doveri degli alunni

1. Gli alunni sono tenuti alla frequenza regolare delle lezioni, arrivare a scuola puntuali per l'inizio delle lezioni e a dimostrare impegno e costanza nello studio.
2. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
3. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente e rispettare le consegne degli insegnanti.
4. Gli alunni sono tenuti ad assumere, nei confronti dei loro compagni e di tutto il personale della scuola, un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
5. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).

6. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
7. Gli alunni sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi e i materiali didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola e/o di terzi.
8. Gli alunni sono tenuti ad un utilizzo corretto e responsabile dei propri dispositivi cellulari, dei device e dello spazio *cloud* d'istituto. Durante l'orario scolastico i cellulari vanno tenuti spenti e riposti all'interno del proprio zaino.
9. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
 - a. non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - b. acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - c. mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica ecc.)

Contravvenire ai suddetti comportamenti viene configurato come mancanza disciplinare e pertanto passibile di sanzione, secondo un principio di gradualità descritto nell'art. 3.

Art. 3 - Mancanze disciplinari

Mancanze lievi	Mancanze gravi	Mancanze gravissime
a) presentarsi a scuola sprovvisti del materiale scolastico; b) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione; c) rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante lo spostamento nell'edificio e all'esterno; d) non fare i compiti assegnati per casa; e) spostarsi senza motivo e/o autorizzazione nell'aula e nell'edificio scolastico;	a) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione; b) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al personale scolastico e ai compagni; c) assumere comportamenti verbalmente e/o fisicamente aggressivi verso i compagni e/o gli adulti; d) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione; e) utilizzare il telefono	a) sottrarre deliberatamente beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico o della struttura scolastica; b) compiere atti di vandalismo sui locali, gli arredi o gli oggetti scolastici; c) insultare o umiliare i compagni; costituisce aggravante se il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o si configuri come razzista; d) compiere deliberatamente e ripetutamente atti di violenza fisica nei confronti delle persone; e) le tipologie persecutorie che si configurano come

<p>f) usare in modo improprio le attrezzature scolastiche;</p>	<p>cellulare durante l'orario scolastico, senza il consenso dell'insegnante;</p> <p>f) non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell'Istituto;</p> <p>g) reiterare comportamenti scorretti;</p>	<p>Bullismo (violenza fisico-psicologica, intimidazione del gruppo, reiterazione, isolamento della vittima);</p> <p>f) raccogliere diffondere testi, immagini, foto, video, registrazioni vocali, anche in Rete, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione</p> <p>g) le tipologie persecutorie che si configurano come CyberBullismo (Flaming, Harassment, Cyberstalking, Denigrazione, Outing estorto, Impersonificazione, Esclusione, Sexting)</p>
--	---	---

Art. 4 - Sanzioni disciplinari

Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso:

- lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
- l'ammonizione dello studente orale e scritta;
- l'avvertimento alla famiglia.

Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:

- a) **attività scolastiche anche extrascolastiche** (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
- b) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
- c) il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche, manifestazioni e/o attività extrascolastiche;
- d) la **riparazione del danno**: pulizia dei locali della scuola, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
- e) pulizia giardino della scuola;
- f) manutenzione e ripristino aula biblioteca e/o orto della scuola;
- g) il **risarcimento materiale del danno**, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredi equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

I provvedimenti sono proposti dal Consiglio di Classe alla Dirigente e diventano esecutivi se da lei accolti.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia, dal docente coordinatore della classe e dalla presidenza (Dirigente o collaboratore della Dirigente).

È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche la **nota scritta**, che consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione.

La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente.

In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il docente può decidere l'**allontanamento immediato dalla classe** dell'alunno che col suo comportamento scorretto sta impedendo la normale attività in corso. Il docente informa i genitori dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa, e verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe.

In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.

	TIPOLOGIA SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, per mancanze lievi e/o reiterate		
A	Richiamo verbale privato o in classe	Insegnante, anche di classe diversa
B	Nota didattica o disciplinare sul Registro Elettronico	Insegnante, anche di classe diversa
C	Nota didattica o disciplinare sul Registro Elettronico con convocazione della famiglia per mancanze reiterate ma non gravi	La convocazione è richiesta dal singolo insegnante o dal Coordinatore, sentito il Consiglio di Classe
2. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino ad un periodo di 15 giorni, per mancanze gravi/gravissime e/o reiterate (Art. 4 - Comma 8 del D.P.R. 235/2007)		
D	Sospensione da attività specifica o da una o più visite guidate o viaggi d'istruzione	Delibera del Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno
E	Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni e impiego in attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica	Delibera del Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno
F	Sospensione da uno a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica	Delibera del Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno
3. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni per mancanze		

gravi/gravissime e/o reiterate (Art. 4 - Comma 9 del D.P.R. 235/2007)	
G	Sospensione per un periodo superiore a quindici giorni in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazione di pericolo per l'incolumità delle persone
Consiglio d'Istituto	
4. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi per mancanze gravi/gravissime e/o reiterate (Art. 4 - Comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. 235/2007)	
H	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico
Consiglio d'Istituto	

Riconversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica:

Quando possibile si convertirà la sanzione in attività a favore della comunità scolastica che consenta la riparazione del danno, favorisca la crescita del senso di responsabilità ed induca lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.

Possono essere modalità di conversione le seguenti attività:

riordino del materiale didattico e delle aule,
sistemazione delle aule speciali e dei laboratori,
attività di supporto alla Biblioteca,
attività di ripristino e manutenzione orto della scuola,
attività di pulizia del giardino della scuola,
attività di ricerca e di approfondimento didattico,
attività di volontariato interne alla scuola.

Art. 5 - L'allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione")

Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di numerose ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico.

Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze.

L'uso del telefono cellulare, del lettore video o audio e oggetti simili all'interno dell'edificio scolastico comporta anche il ritiro dell'oggetto da parte del personale scolastico.

L'oggetto va riconsegnato al genitore che dovrà presentarsi personalmente in segreteria per ritirarlo.

Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:

- l'intenzionalità del comportamento;

- il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
- il concorso di più persone d'accordo tra loro;
- la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
- precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
- l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni.

Art. 6 - Procedimento disciplinare

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente di classe, anche congiuntamente.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- b) il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere avvisati tramite lettera o comunicazione telefonica dell'evento accaduto e dell'eventuale necessità di convocare il consiglio di classe.

In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano).

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo consiglio di classe utile.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, in forma scritta.

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).
2. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 7 - Organo di Garanzia

1. L'O.G. è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:
 - a) dirigente scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza
 - b) presidente del Consiglio di istituto
 - c) n° 1 rappresentante dei docenti
 - d) n° 1 rappresentante dei genitori nominati dal consiglio di istituto
 - e) n° 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.
2. I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio.
3. L'O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
5. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
7. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
11. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell' "Organo di garanzia" della scuola.

Art. 9 - Organo di Garanzia Regionale

1. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.
2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
3. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.